



COMUNE DI VILLADEATI

Prot. N° 0002327

ORDINANZA n. 7 del 08/08/2017

Oggetto: **Istituzione di limite di massa a pieno carico ad esclusione dei mezzi agricoli in strada comunale Villadeati-Lussello.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- CONSIDERATA l'opportunità di istituire un limite di massa a pieno carico pari a 2,5 tonnellate ad esclusione dei mezzi agricoli nell'intero tratto della strada comunale Villadeati-Lussello, considerato che le caratteristiche della strada non sono adeguate al transito di mezzi pesanti;
- SENTITO il parere del Sindaco;
- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 107;
- VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 (Codice della strada) ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, dato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

ORDINA

1. per i motivi in premessa indicati, è istituito un limite di massa a pieno carico pari a 2,5 tonnellate ad esclusione dei mezzi agricoli per l'intero tratto della strada comunale Villadeati-Lussello.
2. La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura dell'ufficio tecnico manutentivo, della prescritta segnaletica stradale, così descritta:
 - segnale Fig. 68 - Art. 118 con il pannello integrativo Tab. II Fig. 11 con indicato "eccetto mezzi agricoli" - D.P.R. 16.12.1992, n. 495
3. La presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio del sito istituzionale del Comune;
4. È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al punto 1;
5. Gli ufficiali e gli Agenti della polizia municipale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 CDS, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento;
6. A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte sub 1), sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7, c. 14, primo periodo, CDS;
7. A norma dell'articolo 3, comma 4 della legge n. 241/1990 e s.m.i., si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Piemonte, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione;
8. Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37, c. 3, CDS.
9. Il presente provvedimento è notificato al Comando Stazione Carabinieri di Murisengo.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Geom. Donatella BACCO

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, c.2 del Decreto Legge 39/93)